

Sentenza Corte di Cassazione 13 luglio 2001, n. 9540

**Competenza e giurisdizione - Impiego pubblico e privato - Costituzione del rapporto
- Vincitore di concorso - Diritto all' assunzione - Controversie - Giurisdizione A.G.O.
- Avvenuta stipulazione contratto di lavoro - Irrilevanza.**

Massima

Nel nuovo sistema di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, delineato dall' art. 68 D.L. vo 3 febbraio 1993 n. 29 (nel testo sostituito dall' art. 29 D.L. vo 31 marzo 1998 n. 80 ed ulteriormente modificato dall' art. 18 D.L. vo 29 ottobre 1998 n. 387) , nel quale, per espressa previsione normativa, rientrano nell' ambito della giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla assunzione del lavoratore, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti, l' accertamento del diritto all' assunzione del candidato utilmente classificato nelle procedure selettive compete al giudice ordinario, al quale spetta emanare l' eventuale pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro, senza che rilevi, ai fini della giurisdizione, la circostanza che la decisione di tale controversia coinvolga la verifica dei requisiti per la partecipazione al concorso; ne consegue che l' avvenuta stipulazione del contratto di lavoro non costituisce il presupposto per l' attribuzione della cognizione al giudice ordinario, essendo il provvedimento di nomina non più il momento finale di un procedimento espressione di un potere della Pubblica amministrazione, ma un atto di natura privatistica, secondo lo schema negoziale.